Capitolato Generale d'appalto per i Servizi del Gruppo FNM S.p.A.

P. LE CADORNA, 14
20123 MILANO
C.F. E P.I.: 00776140154

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Responsabile	Approvazione
1	02/09/2016	Revisione per adeguamento al D.Lgs. n. 50/2016	Funzione Avvocatura	Funzione Affari Societari Legali Regolatori
2	3/08/2018	Adeguamento normativo	Funzione Contenzioso	Direzione ASLR

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER I SERVIZI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FNM SPA

INDICE

Preambolo

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Osservanza di disposizioni normative e del Capitolato

Articolo 4 Impegno di riservatezza

Articolo 5 DUVRI

Articolo 6 Oggetto e forma del Contratto

Articolo 7 Termine di esecuzione contrattuale

Articolo 8 Corrispettivo del Servizio e modalità di pagamento

Articolo 9 Prezzi e revisione

Articolo 10 Modalità di esecuzione del Servizio e obblighi dell'Appaltatore

Articolo 11 Garanzia Definitiva

Articolo 12 Osservanza del D. Lgs. n. 231/2001, del Modello di organizzazione gestione e controllo, del Codice Etico e di Comportamento e della Politica Anticorruzione FNM

Articolo 13 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 14 Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e assicurazioni sociali

Articolo 15 Prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro

Articolo 16 Accesso agli impianti dell'Appaltatore e della Committente

Articolo 17 Verifiche sulla qualità del Servizio in corso di esecuzione del Contratto

Articolo 18 Verifiche sul personale

Articolo 19 Gestione delle non conformità

Articolo 20 Conclusione del Servizio e verifica di conformità

Articolo 21 Penali per ritardo

Articolo 22 Penali per inadempimento

Articolo 23 Responsabilità dell'Appaltatore per danni e infortuni – Polizza assicurativa

Articolo 24 Variazioni al Contratto

Articolo 25 Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario

Articolo 26 Incedibilità del Contratto e Subappalto
Articolo 27 Clausola risolutiva espressa
Articolo 28 Recesso
Articolo 29 Transazione – Accordo bonario
Articolo 30 Foro competente
Articolo 31 Trattamento dei dati personali

ALLEGATO A - Atto di designazione del Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Preambolo

L'esecuzione degli appalti di servizi disciplinati nel presente Capitolato Generale d'Appalto garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è consentito dalla legge, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della promozione dello sviluppo sostenibile.

Nell'esecuzione degli appalti ciascun Appaltatore dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Capitolato, si intendono per:

a) **Aggiudicatario o Appaltatore**: il contraente (la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che dovrà espletare il Servizio (come di seguito definito), anche nel caso in cui il rapporto contrattuale non sorga in base ad una procedura di Gara (come di seguito definita);

b) **Capitolato**: il Capitolato generale d'appalto di servizi, di cui al presente documento;

c) **Capitolato tecnico per il Servizio**: Capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica dello specifico Contratto;

d) **Codice**: il "Codice degli appalti pubblici", di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

e) **Committente**: Società del Gruppo FNM S.p.A. che commissiona l'appalto;

f) **Contratto**: il Contratto d'appalto del Servizio (come di seguito definito), stipulato tra la Committente (come di seguito definita) e l'Appaltatore. Rientrano in tale definizione: gli Accordi Quadro, i Contratti Infragruppo, i Contratti per materiale classificato a magazzino e gli Ordini secondo il modello informatico di SAP che la Società Committente trasmette all'Appaltatore per accettazione;

g) **DUVRI**: Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (come di seguito definite);

h) **Gara**: procedimento competitivo volto alla selezione dell'offerente;

i) **Garanzia fideiussoria**: la cauzione definitiva che l'Appaltatore deve rendere al momento della sottoscrizione del Contratto;

l) **Gruppo FNM S.p.A.**: tutte le società soggette a direzione e coordinamento della capogruppo FNM S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c.;

m) **Interferenze**: circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti;

n) **Presentazione dell'offerta**: candidatura del concorrente mediante consegna alla Committente della documentazione previste dal bando e dalla legge per la partecipazione alla Gara;

o) **Procedura di gara**: qualsiasi atto, regolato dalle norme del Codice, o dal regolamento a dottato dalla Committente ovvero soggetto alle norme di diritto privato, volto a sollecitare l'offerta;

p) **Responsabile del Procedimento (RP)**: il responsabile individuato dalla Società Committente per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e di esecuzione del contratto. Il Responsabile del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale, qualora individuato, del direttore dell'esecuzione del contratto, e, laddove previsto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate;

q) **Servizio**: il servizio oggetto del Contratto. Si distinguono tre tipi di Servizi: *(i)* Servizio in unica soluzione, che ha ad oggetto una prestazione eseguita in un determinato luogo ed in uno specifico tempo; *(ii)* Servizio a canone, che ha ad oggetto una prestazione periodica ovvero ripetuta secondo le scadenze temporali specificate nel Contratto; *(iii)* Servizio a chiamata o a misura, che ha ad oggetto una prestazione eseguita previa richiesta della Committente entro il termine di efficacia del Contratto, senza che sia determinata una scadenza temporale tra le varie prestazioni eseguite (come avviene nei Servizi a canone);

r) ***Standards* qualitativi:** le prescrizioni inerenti la qualità del Servizio contenute nel Contratto, elaborate sulla base delle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico;

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente Capitolato disciplina i contratti di affidamento di servizi strumentali ai settori speciali di cui agli artt. 114 e ss. Del D. Lgs. n. 50/2016 conclusi tra FNM S.p.A. ovvero una Società del Gruppo ed un Appaltatore.

2. Il presente Capitolato si applica a tutti i contratti di cui al precedente punto 1, il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sia inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria calcolate secondo quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2106.

3. Le prescrizioni particolari relative ai singoli servizi sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nel Contratto.

Articolo 3

Osservanza di disposizioni normative e del Capitolato

1. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché ad eventuali delibere, circolari o prescrizioni delle competenti Autorità relative al servizio appaltato.

2. Il Contratto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Codice, il R.D. 16 marzo 1942, n. 262 (di seguito "Codice Civile"); le norme e disposizioni emanate dalle Autorità Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza.

3. Il presente Capitolato non può essere derogato se non in forza di apposita pattuizione scritta tra Committente e Appaltatore.

6. Ferma l'applicazione delle norme del Codice, in materia di esecuzione dei contratti d'appalto di servizi nei settori speciali, nei rapporti contrattuali di cui al presente articolo trovano applicazione, nel seguente ordine: le disposizioni di natura specifica di cui al Contratto, le disposizioni del presente Capitolato Generale d'Appalto, le disposizioni stabilite in materia nel Codice Civile nonché le altre disposizioni di legge e regolamentari.

7. In caso di contrasto tra le previsioni del Capitolato e Contratto prevarrà quanto definito nel Contratto.

8. I contratti di servizi tra le società del Gruppo FNM (c.d. contratto intercompany o infragruppo) sono regolati dalle disposizioni specifiche in essi contenute; il presente Capitolato sarà applicabile anche ai contratti intercompany o infragruppo ove non derogato dalle predette disposizioni specifiche.

Articolo 4

Impegno di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, a non utilizzare, rivelare o divulgare a terzi, neppure dopo la scadenza del Contratto, informazioni commerciali, industriali e/o aziendali relativi all'attività della Committente.

2. L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti eventualmente consegnati per la stipulazione del Contratto e in ragione dell'esecuzione del Servizio, astenendosi dal divulgarli a terzi.

3. Le informazioni di natura tecnico-commerciale, ivi inclusi eventuali marchi, brevetti, *know how*, nonché ogni altra informazione riservata afferente alla Committente, che vengano apprese a seguito della Procedura di Gara o del Contratto, non devono essere utilizzate o rivelate, se non per le attività strettamente necessarie al corretto espletamento del Servizio. L'obbligo di riservatezza vale altresì una volta esauritosi il rapporto con la Committente nei limiti di un quinquennio dalla cessazione del rapporto stesso.

4. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

5. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 27.

Articolo 5
DUVRI[1]

1. In caso di Interferenze, l'Appaltatore si impegna a cooperare, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81 del 2008, con la Committente che provvede alla predisposizione del DUVRI.

2. Il DUVRI verrà adeguato in funzione dell'evoluzione del Servizio. Restano esclusi i rischi specifici propri dell'Appaltatore.

Articolo 6
Oggetto e forma del Contratto

1. Il Contratto ha ad oggetto la corretta e completa esecuzione, da parte dell'Appaltatore, del Servizio appaltato, come disciplinato in dettaglio nella documentazione di Gara, nel luogo ivi indicato.

2. Lo svolgimento del Servizio potrà avvenire in unica soluzione, a canone o a chiamata nel termine di cui al successivo art. 7.

3. Il Contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in una delle forme indicate all'art. 32, comma 14, Codice e specificate in fase di Gara, previa approvazione dell'organo competente, ove necessaria, laddove la sottoscrizione non possa essere effettuata da amministratori ovvero procuratori, muniti degli appositi poteri, resi pubblici presso il competente Registro delle Imprese.

---

[1] Riferimenti normativi: D Lgs. n. 81 del 2008, art. 26 commi 3 e ss., come modificati dall'art. 32 della Legge 98/2013. Art. 273 comma 1 lettera h del Regolamento, Autorità det. n. 3 del 5.03.2008, Decreto regionale della Direzione Generale Sanità della RL, n. 14521 del 29 dicembre 2009, sul DUVRI.

4. Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti e prestati dall'Appaltatore in sede di Presentazione dell'offerta formano parte integrante del Contratto; quanto dichiarato ai fini della Presentazione dell'offerta a presupposto della stipulazione del Contratto ne forma parte integrante ed essenziale.

5. Ogni modifica di fatti e dei requisiti qualitativi oggetto di dichiarazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Committente.

6. Tutte le spese inerenti al Contratto, gli oneri connessi alla sua stipulazione, inclusi quelli di natura tributaria, sono a carico dell'Appaltatore.

Articolo 7

Termine di esecuzione contrattuale

1. Il termine utile per l'ultimazione del Servizio e delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché i termini intermedi riguardanti le cadenze temporali di esecuzione del Servizio a canone sono fissati nel Contratto.

2. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l'applicazione delle penali per ritardo di cui al successivo art. 21.

Articolo 8

Corrispettivo del Servizio e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo del Servizio è stabilito nel Contratto. Le prestazioni contrattuali ai fini dell'IVA sono da intendersi come operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-*ter* del D.P.R. n. 633/1972.

2. La Committente non può accordare, sotto nessuna forma né ad alcun titolo, anticipazioni sul prezzo.

3. L'Appaltatore potrà emettere fattura ogni qualvolta il Servizio, nel caso di Servizio in unica soluzione, o parte di esso, nel caso di Servizio a canone, sia stato accettato dalla Committente mediante l'emissione del documento di autorizzazione al pagamento (Accettazione Prestazione Servizi, di seguito "APS"), secondo le modalità di cui al successivo art. 17. In mancanza del documento di APS l'Appaltatore non avrà titolo per emettere fatture e qualora emesse le stesse non verranno pagate, senza che ciò costituisca inadempimento della Committente.

4. Nel caso di Servizio a canone, il corrispettivo sarà pagato all'Appaltatore mediante canoni periodici, secondo le scadenze stabilite nel Contratto, a titolo di acconto sull'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto per il Servizio. I canoni saranno corrisposti sulla base dell'avanzamento del Servizio a seguito dell'esito positivo della verifica di qualità del Servizio sino a quel momento svolto e conseguente emissione del documento di APS ai sensi dell'art. 17.

5. Il pagamento dei canoni non implica riconoscimento del credito dell'Appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale. Tale riconoscimento avverrà solo a seguito dell'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, come da successivo art. 20.

6. Nel caso di Servizio a chiamata all'Appaltatore sarà pagato il corrispettivo dovuto per ogni singola prestazione eseguita su richiesta della Committente, previa emissione da parte di quest'ultima del documento di APS.

7. Le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno essere analiticamente dettagliate, indicare la quantità e tipologia delle prestazioni effettuate, intestate alla Committente e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- Denominazione, codice fiscale e P. IVA;
- Data emissione fattura;
- Numero del Contratto e data dello stesso;
- Numero d'ordine
- Numero APS
- CIG
- CUP (ove previsto)

8. Per i Servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00, su ogni fattura la Committente effettuerà lo 0,5% di ritenuta a garanzia dei lavoratori che verrà rilasciata decorsi due anni dal Verbale di verifica di conformità.

9. La Committente provvederà alla liquidazione delle fatture regolarmente emesse entro 30 giorni fine mese data fattura, fatta salva una diversa previsione contrattuale.

10. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore acconsente a che la Committente possa compensare il debito nei suoi confronti a titolo di corrispettivo del Contratto con eventuali propri crediti nei confronti del medesimo Appaltatore, sorti anche ad altro titolo, diverso dal Contratto.

11. Qualora a seguito della compensazione di cui sopra risulti un credito a suo favore, la Committente potrà escutere la garanzia di cui all'art. 11 del presente Capitolato ed esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.

12. È in facoltà della Committente sospendere i pagamenti nei seguenti casi:

a) in pendenza di contestazione con l'Appaltatore per inadempienze relative al Contratto in corso ovvero anche ad altri contratti;

b) qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente.

13. I pagamenti sono comunque subordinati all'esito positivo della verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi con riferimento ai lavoratori impiegati dall'Appaltatore.

14. In caso di ATI, un soggetto mandante potrà ricevere direttamente i pagamenti solo previa presentazione di dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla mandataria ed apposita autorizzazione da parte della funzione acquisti della Committente.

Articolo 9

Prezzi e revisione

1. A meno di diversa indicazione nel Contratto, i prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati con esclusione del campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972. L'Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione al servizio che alle sue possibili evoluzioni e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'attività prestata.

2. Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento del servizio secondo la perfetta regola d'arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

3. Il prezzo a corpo compensa tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dovrà sostenere per eseguire il Servizio oggetto del Contratto a regola d'arte. Il prezzo a corpo si intende accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli e alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'art. 1664 c.c., rimane stabilito che esso rimane fisso ed invariabile, non soggetto né a revisione né a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualunque momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento del termine di ultimazione dei lavori e/o sospensioni dei servizi ordinate dalla Committente.

4. Il prezzo potrà essere soggetto a revisione, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, nell'ipotesi di cui all'art. 106, c. 1, lett. a).

Articolo 10

Modalità di esecuzione del Servizio e obblighi dell'Appaltatore

1. Il Servizio dovrà essere eseguito con diligenza professionale, a regola d'arte, nel rispetto degli *standars* del settore di riferimento, secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nella documentazione di Gara, nel Contratto, nei documenti ad esso allegati e secondo le indicazioni impartite dalla Committente.

2. Salvo il caso di forza maggiore, l'Appaltatore non può sospendere o ritardare la propria prestazione. A tal proposito, gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore se aventi carattere regionale o nazionale: l'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno

essere comunicati a cura dell'Appaltatore alla Committente mediante lettera raccomandata o pec 24 (ventiquattro) ore prima del loro verificarsi. Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, la Committente potrà risolvere il Contratto di diritto ai sensi dell'art. 27.

3. Il Servizio verrà svolto dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che il Servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti

4. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga a:

a) a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità di esecuzione del Servizio, prezzi e condizioni;

b) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili al settore di riferimento del Servizio oggetto del Contratto, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto;

c) eseguire le indicazioni fornite dalla Committente, impegnandosi altresì a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori e fornitori di cui si avvalga per lo svolgimento del Servizio;

d) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente;

e) nominare una o più persone in qualità di incaricati tecnico-commerciali che costituiranno i referenti del Servizio nei confronti della Committente. Tali soggetti devono essere muniti, di idonei poteri operativi, anche in via tra loro disgiunta, inclusi quelli necessari a risolvere ogni questione e problematica dovesse insorgere con la medesima Committente;

f) eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi;

g) comunicare per iscritto alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'eventuale variazione dei soggetti incaricati in qualità di referenti dell'Appaltatore. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa alla Committente entro 48 ore dalla variazione stessa;

h) comunicare alla Committente, a pena di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 27, i nominativi dei subfornitori o subcontraenti o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l'Appaltatore si avvalga per lo svolgimento del Servizio;

i) proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

i) predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a consentire alla Committente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del Servizio agli *standards* qualitativi del settore di riferimento, alle indicazioni contenute nei Documenti di Gara e nell'offerta presentata;

5. L'Appaltatore inoltre si obbliga a manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del Servizio.

6. L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, ferma restando la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Articolo 11
Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha l'obbligo di costituire a favore della Committente una garanzia denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Tale garanzia deve essere pari al 10% del corrispettivo del Contratto e deve essere rilasciata alle condizioni di cui ai commi successivi, precisate altresì nello schema tipo allegato ai Documenti di Gara, compilato a cura dell'Appaltatore e sottoscritto da quest'ultimo e dal Garante.

2. L'ammontare del 10% si intende riferito all'importo complessivo del Servizio, al netto dell'IVA, anche nei casi in cui sia in facoltà della Committente recedere dal Contratto prima del termine finale.

3. La garanzia definitiva di cui al presente articolo non è dovuta nel caso di Servizi di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00.

4. La garanzia definitiva copre in generale ogni inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e in particolare:

a) il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni dell'Appaltatore, anche in caso di risoluzione del Contratto;

b) il rimborso della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Committente per il completamento del Servizio nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore;

c) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

d) il pagamento di eventuali penali;

e) il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, nonché il rimborso dei pagamenti eseguiti o da eseguire dalla Committente al posto dell'Appaltatore, in adempimento di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori o di quant'altro dovuto dall'Appaltatore alla Committente a norma di legge, regolamento o contratto.

5. Rimane salva per la Committente la facoltà di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno a fronte dell'inesatto adempimento, del ritardo nell'adempimento ovvero dell'inadempimento.

6. La garanzia ovvero la quota residua, nel caso di svincolo progressivo, cessa di avere effetto, con conseguente restituzione all'Appaltatore, alla data di emissione del Verbale di Verifica di Conformità, di cui al successivo art. 21 a seguito dell'esito positivo delle verifiche preordinate all'emissione dello stesso o comunque allo scadere del dodicesimo mese dalla data di ultimazione del Servizio risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto, a condizione che l'Appaltatore dimostri di aver regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi contributivi mediante consegna del DURC.

7. La fideiussione, ove scelta dall'Appaltatore, deve espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale *ex* art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, senza eccezioni, a semplice richiesta scritta della Committente.

8. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

9. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli Appaltatori ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Non sono consentite ulteriori riduzioni.

10. Nel caso in cui, durante la vigenza del Contratto, la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte l'Appaltatore dovrà ricostituirla entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. In caso di inottemperanza, la Committente potrà reintegrarla a valere sulle rate di prezzo da corrispondere all'Appaltatore oppure risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 27.

11. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Committente, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12. È in ogni caso riservata alla Committente la facoltà di stabilire, nel Contratto, in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l'obbligo dell'Appaltatore a stipulare ulteriori e maggiori garanzie ovvero di prevedere una maggiore durata delle stesse.

13. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento del Servizio, nel limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino al termine della Fornitura ai sensi del precedente comma 6.

14. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 27.

Art. 12

Osservanza del D. Lgs. n. 231/2001, del Modello di organizzazione gestione e controllo, del Codice Etico e di Comportamento e della Politica Anticorruzione FNM

Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dichiara:

1) di essere a conoscenza del Decreto Legislativo 231/01 (Decreto '231), del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001 ("Modello 231"), del Codice Etico e di Comportamento ("Codice Etico") e della Politica Anticorruzione FNM ("Politica") adottati dalla Società Committente così come pubblicati sul sito internet della stessa;

2) di aver compreso il contenuto del Modello '231, del Codice Etico e della Politica;

3) di impegnarsi (anche per conto delle società controllate, partecipate e/o collegate, e subcontraenti, nonché dei loro dipendenti, soci, amministratori, fornitori, agenti, consulenti collaboratori e ausiliari) a non porre in essere alcuna condotta che violi il contenuto del Decreto '231, Modello '231, del Codice Etico e della Politica;

4) di essere a conoscenza che il Decreto '231, il Modello '231, il Codice Etico e la Politica nonché le leggi e i regolamenti anticorruzione dei Paesi in cui FNM e le società controllate svolgono o potranno eventualmente svolgere le loro attività proibiscono il compimento di qualsivoglia tipo e forma di atto corruttivo; in particolare, di impegnarsi a non compiere alcun atto corruttivo direttamente o indirettamente utilizzando pagamenti o "cose di valore" cosi come definiti nella Politica;

5) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente o indirettamente "cose di valore" - cosi come definite nella Politica;

6) di non essere mai stato condannato in procedimenti penali concernenti i reati contemplati nel Decreto '231 e di non avere procedimenti giudiziari in corso impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Società Committente di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica), in qualità di indagati o imputati in procedimenti inerenti il Decreto '231;

7) di non aver mai riportato condanne per la violazione di norme contro la corruzione e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Società Committente di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica) in qualità di indagati o imputati in procedimenti penali concernenti reati di corruzione;

8) di impegnarsi a comunicare immediatamente all'indirizzo email dell'organismo di vigilanza della Società Committente riportato nel Modello '231 della medesima di qualunque fatto di cui dovesse venire a conoscenza, posto in essere in violazione del Decreto '231, del Modello '231, del Codice Etico e della Politica, obbligandosi a fornire qualsivoglia informazione e documentazione richiesta dalla predetta Società;

9) di impegnarsi ad inserire nei contratti con i propri sub-contraenti specifiche clausole attraverso le quali i sub-contraenti dichiarano di aver preso visione e

conoscere il Modello '231, il Codice Etico e la Politica e di obbligarsi al rispetto degli stessi;

10) di prendere atto che qualsivoglia violazione del Decreto '231, del Modello '231, del Codice Etico e della Politica è considerata quale inadempimento degli obblighi contrattuali e che pertanto potrà comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 27 del presente Capitolato.

Articolo 13

Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'Appaltatore è tenuto altresì a: (a) comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; (b) comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; (c) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; (d) indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Appaltatore è tenuto – a pena di nullità del Contratto – ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni un'apposita clausola, con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

6. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 27.

Articolo 14

Osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti

collettivi di lavoro e assicurazioni sociali

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del Servizio, nonché delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nell'arco della durata del Contratto.
2. L'Appaltatore è tenuto ad applicare il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione ed anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. Qualsiasi sostituzione o modifica del contratto collettivo nazionale applicato al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere immediatamente comunicata alla Committente e non potrà comportare la revisione dei prezzi di cui all'articolo 9. Ne consegue che l'eventuale aumento del costo della manodopera impiegata nell'esecuzione del Contratto, sarà interamente a carico dell'Appaltatore.
4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore la Committente, ai sensi degli artt. 30, comma 5/5 bis, e 105 del Codice, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento di cui al precedente art. 8, comma 6; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. L'Appaltatore dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all'obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni, esibendo prima dell'inizio del Servizio le relative polizze di copertura per l'intero periodo di validità del Contratto, alle assicurazioni sociali, di malattia, al versamento dei prescritti contributi e ad ogni altro adempimento stabilito dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.
6. L'Appaltatore garantisce pertanto che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa I.N.A.I.L. e da adeguata polizza suppletiva ed integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da INAIL, nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei subappaltatori; esso esonera pertanto la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno connesso ad eventuali infortuni sul lavoro con espressa rinuncia della compagnia assicurativa a rivalersi nei confronti

della Committente e suoi dipendenti, dirigenti e consulenti anche in caso di vincolo di solidarietà.

7. L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

8. In caso di accertata inottemperanza agli obblighi sopra elencati, la Committente contesterà per iscritto tale inadempimento al Appaltatore secondo la procedura di cui all'art. 30, comma 6, del Codice. La Committente potrà richiedere al Appaltatore, che non potrà esimersi, l'esibizione in originale e/o copia, dei libretti di lavoro, delle lettere di assunzione, dei listini paga e delle ricevute dei versamenti dei contributi relativi al personale impiegato nell'appalto.

9. L'Appaltatore dovrà osservare la clausola sociale in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente di cui al precedente comma 1, relativamente all'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, con esclusione di periodi di prova, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione del medesimo Appaltatore. A tal fine, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e di tutte le norme previste dalla citata contrattazione collettiva in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante; al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati. Il cambio di appalto, inoltre, non potrà in ogni caso comportare una modifica del costo della manodopera già impiegata dall'Appaltatore al momento del cambio di appalto.

10. L'Appaltatore si assumerà tutti i rischi conseguenti al cambio di appalto con esclusione di ogni responsabilità in capo alla Committente.

11. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 27.

Articolo 15

Prevenzione per infortuni e sicurezza sul lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore pertanto assume, tra l'altro, l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni giuridiche e di normativa tecnica che sono contenute e richiamate nei D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 e n. 303 del 19/03/1956, nonché nel D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e successive

modifiche ed integrazioni, oltre alle cautele e misure che la prudenza, diligenza e perizia impongono per ogni Servizio.

3. L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche generali e speciali (comprese le normative *ex* ENPI, UNIFER, UNI, C.E.I., UNEL), che siano comunque riferibili alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro.

4. L'Appaltatore si dichiara consapevole dei rischi specifici connessi all'attività in cui opera ed al Servizio assunto e si impegna a predisporre di conseguenza tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni. Sarà compito pertanto dell'Appaltatore emettere le disposizioni di sicurezza, oltre a quelle indicate dalla Committente, che siano necessarie od opportune in rapporto alla specificità dei lavori, all'esperienza ed all'evoluzione tecnica, in modo da tutelare il proprio personale, quello della Committente e qualunque terzo abbia accesso ai luoghi di lavoro.

5. L'Appaltatore dovrà applicare tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte dalla legislazione in vigore nel periodo di esecuzione del Contratto.

6. L'Appaltatore è tenuto a conformarsi alle istruzioni che la Committente dovesse impartire, osservando le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene e sicurezza del lavoro, senza che questo comporti per l'Appaltatore esonero dalle proprie responsabilità.

7. Con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, dovrà essere allegato al Contratto, di cui andrà a costituire parte integrante ed essenziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi e misure da adottare per eliminare le interferenze". Detto documento dovrà essere elaborato dalla Committente in cooperazione con l'Appaltatore ed è relativo alle interferenze delle prestazioni a carico dell'Appaltatore con l'ambiente in cui si trova ad operare e con l'attività propria della Committente.

8. Restano a carico dell'Appaltatore eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di conformarsi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto.

9. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 27.

Articolo 16

Accesso agli impianti dell'Appaltatore e della Committente

1. La Committente ha la facoltà di accedere agli impianti dell'Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori o fornitori, ove tale accesso sia necessario per svolgere le verifiche di cui agli artt. 14, 15 e 17.

2. L'immissione dell'Appaltatore negli impianti presso i quali si dovranno svolgere le attività disciplinate dal Contratto, sarà subordinata alla redazione di un verbale sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione.

3. Il personale dell'Appaltatore addetto ad ogni singola sede ferroviaria sarà munito di cartellino identificativo.

4. È facoltà dell'Appaltatore avvalersi – per gli adempimenti previsti dal comma 2 del presente articolo – di una propria sede o filiale già operante nell'ambito geografico dell'appalto aggiudicato.

5. Ove il Servizio renda necessaria la costituzione di una sede operativa presso gli impianti della Committente, quest'ultima – laddove possibile – metterà a disposizione dell'Appaltatore un locale, in luogo il più possibile prossimo all'area geografica dove deve svolgersi il Servizio.

6. Tale sede – cui sarà preposto il Responsabile del Contratto designato dall'Appaltatore – dovrà rispettare il normale orario di ufficio e garantire comunque, al di fuori degli orari e dei giorni di apertura, la reperibilità telefonica di un addetto e l'attivazione di un fax operativo 24 ore su 24.

7. La sede operativa – organizzata e dotata di strutture e risorse adeguate rispetto all'entità e dislocazione territoriale del servizio affidato – ha la funzione di coordinare le attività operative dell'Appaltatore rapportandosi con il Responsabile del Contratto designato dalla Committente, al fine di garantire l'efficacia organizzativa del Servizio ed assumere – anche su richiesta – ogni iniziativa diretta ad assicurare la regolarità ed esattezza del Servizio ovvero interventi immediati rispetto ad esigenze e necessità di volta in volta manifestatesi.

8. Presso la sede operativa dovrà essere custodita e resa disponibile ad eventuali richieste della Committente, tutta la documentazione relativa alla gestione del Contratto.

9. Qualsiasi controllo e/o attività di sorveglianza venisse svolta dalla Committente non esonera sotto alcun profilo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Articolo 17

Verifiche sulla qualità del Servizio in corso di esecuzione del Contratto

1. La Committente ha facoltà di verificare, prima della stipulazione del Contratto, nonché durante la sua esecuzione, la rispondenza tra quanto dichiarato o riscontrato in fase di Gara e le concrete modalità attuative del Servizio.

2. Durante l'esecuzione del Contratto, nel caso di Servizio a canone o a chiamata, la Committente potrà svolgere una o più verifiche di qualità del Servizio, compilando un modulo di Verifica della Qualità del Servizio.

3. La verifica di qualità del Servizio è volta ad accertare che il Servizio sia eseguito nel rispetto degli *standards* qualitativi stabiliti nel Contratto, nel Capitolato Tecnico, nei Documenti di Gara e secondo le specifiche tecniche del settore di appartenenza del Servizio oggetto del Contratto, come disciplinate dalla normativa vigente.

4. Ai fini della verifica di qualità del Servizio, la Committente avrà facoltà di accertare, in ogni momento:

a. il numero medio annuo dei dipendenti utilizzati per il Servizio, la loro corrispondenza, circa il numero di personale impiegato e le relative qualifiche, a quanto dichiarato in sede di Gara, oltre alle verifiche di cui all'art. 18;
b. le misure di gestione ambientale che l'Appaltatore adotta nell'espletamento del Servizio (quali, a titolo esemplificativo, il sistema EMAS);
c. il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del presente Capitolato;
d. il possesso del certificato DURC;
e. che i materiali ed i prodotti utilizzati per lo svolgimento del Servizio siano conformi ai requisiti tecnici previsti nel Contratto, nei documenti allegati a quest'ultimo, o nelle specifiche tecniche di settore.

5. Analoghe verifiche potranno essere svolte dalla Committente nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori di cui l'Appaltatore si avvalga per l'esecuzione del Servizio.

6. Per le verifiche di cui sopra la Committente potrà avvalersi, a proprie spese, di Enti, Autorità od Organi Certificatori della qualità dei servizi.

7. Nel caso di prestazione di servizi pluriennali, la Committente ha facoltà di richiedere l'aggiornamento delle attestazioni di cui al comma 1 del presente articolo al fine di verificare che l'Appaltatore sia in grado di garantire la qualità del Servizio oggetto del Contratto.

8. L'Appaltatore, ove venga richiesto dalla Committente, alla luce della peculiarità del Servizio da effettuarsi, ha l'obbligo di presentare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Piano di Qualità da sottoporre alla Committente per l'approvazione, unitamente ad ogni altro documento richiesto.

9. Nel caso di Servizio a canone, ove la verifica di qualità di cui al presente articolo si concluda con esito positivo, il Direttore dell'Esecuzione autorizzerà il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore e sarà emesso il documento di APS.

10. Nel caso in cui le verifiche in corso di esecuzione del Contratto, di cui al presente articolo, rivelino il mancato raggiungimento degli *standards* qualitativi e quantitativi stabiliti nel Contratto e nei documenti ad esso allegati, nonché nei Documenti di Gara, la

Committente avvierà la procedura di "Non Conformità" ai sensi dell'art. 19. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore a quanto prescritto dalla Committente in sede di procedura di Non Conformità conferisce a quest'ultima la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo art. 27.

Articolo 18

Verifiche sul personale

1.Tutto il personale adibito al Servizio dovrà risultare idoneo, affidabile e qualificato per l'assolvimento dei compiti previsti dal Contratto, essere assunto direttamente dall' Appaltatore ed incontrare il gradimento della Committente, che ha sempre la facoltà di chiederne, con atto motivato, l'allontanamento in qualunque momento.

2. Nel caso di Servizi aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o altre attività che possono essere svolte in regime di partita iva (senza rapporto di lavoro dipendente) l'Appaltatore dovrà indicare alla Committente il personale (che dovrà essere idoneo, affidabile e qualificato) di cui intende avvalersi per l'esecuzione del Contratto, attestando di avere con tale personale un rapporto di collaborazione continuativa. Anche in questo caso, ove il personale individuato dall'Appaltatore non incontri il gradimento della Committente, quest'ultima ha la facoltà di chiederne, con atto motivato, l'allontanamento in qualunque momento.

3. L'Appaltatore dovrà presentare, all'inizio del Servizio, l'elenco nominativo del personale che intende impiegare nell'esecuzione del Servizio e si impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del Contratto. Tale elenco dovrà essere completo dei nominativi, data e luogo di nascita, titolo di studio o professionale, mansioni da svolgere ai fini del Servizio.

4. La Committente può richiedere all'Appaltatore la produzione a sue spese del certificato penale e di eventuali certificati medici attestanti generiche e specifiche qualità fisiche dei lavoratori impiegati.

5. L'Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

6. In ogni momento la Committente potrà svolgere una o più verifiche sul personale dell'Appaltatore, redigendo un documento che comprovi la verifica eseguita. In particolare, la Committente avrà facoltà di verificare:

a) la corrispondenza del numero del personale impiegato rispetto a quanto offerto in sede di Gara;

b) la corrispondenza delle ore di lavoro, complessive o parziali, prestate dal personale impiegato rispetto a quelle offerte in sede di Gara;

c) il rispetto degli standard qualitativi con specifico riferimento altresì alle mansioni attribuite al personale in relazione alle loro qualifiche o titoli.

7. La Committente ha la facoltà di eseguire verifiche e accertamenti circa la tutela ed il trattamento normativo ed economico del personale dell'Appaltatore indipendentemente da quelli di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

8. Le violazioni degli obblighi facenti carico all'Appaltatore a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali comporterà l'avvio della procedura di Non Conformità di cui all'art. 19. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore a quanto prescritto dalla Committente in sede di procedura di Non Conformità potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo art. 27.

Articolo 19

Gestione delle Non Conformità

1. Qualora, nel corso delle verifiche di cui ai precedenti articoli 17 e 18, emerga che le prestazioni oggetto del Contratto non sono eseguite nel rispetto degli *standars* qualitativi e quantitativi previsti dal Contratto e dai documenti ad esso allegati, nonché previsti nei Documenti di Gara, tali prestazioni saranno qualificate come non conformi a quelle contrattuali e conseguentemente la Committente avvierà la procedura di gestione delle "Non Conformità" di cui al comma successivo.

2. La Committente dovrà predisporre una contestazione scritta all'Appaltatore mediante compilazione del Rapporto di Non Conformità, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, contenente anche le modalità e i termini per la risoluzione della Non Conformità, che sarà trasmesso a mezzo pec (o raccomandata a.r.) all'Appaltatore oppure consegnata personalmente all'Appaltatore (con sottoscrizione per ricevuta) nel caso in cui il Contratto o il Capitolato Tecnico preveda che la contestazione debba avvenire in contraddittorio tra le parti.

3. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi a quanto prescritto nel predetto Rapporto, nel termine assegnatogli, non inferiore a 10 giorni (decorrenti dalla data di ricezione del Rapporto), garantendo la continuità del Servizio e potendo comunicare per iscritto, nel termine di tre giorni dal ricevimento del Rapporto, le proprie osservazioni e contestazioni.

4. La Committente si pronuncerà in merito alle osservazioni e contestazioni avanzate dall'Appaltatore entro tre giorni dalla data di ricevimento delle stesse ed il suo giudizio sarà insindacabile.

5. Qualora l'Appaltatore non faccia pervenire le proprie osservazioni e contestazioni nel termine sopra previsto ovvero le faccia pervenire oltre il suddetto termine, nonché nel caso in cui la Committente si sia pronunciata negativamente sulle osservazioni dell'Appaltatore confermando gli adempimenti prescritti nel Rapporto o prevedendone altri, ove l'Appaltatore non si sia conformato a quanto prescritto per risolvere la Non Conformità, la Committente applicherà le penali di cui agli artt. 21 e 22, salva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 27.

6. Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da comprometterne la buona riuscita dell'intero Servizio oggetto del Contratto in luogo della di gestione delle Non Conformità di cui ai commi precedenti la Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 27, comma 4 del presente Capitolato.

7. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, nei casi di necessità o urgenza, o in assenza di sollecito riscontro da parte dell'Appaltatore, la Committente avrà la facoltà di provvedere direttamente all'adeguamento del Servizio agli *standard*s stabiliti nel Contratto e anche nel Rapporto di Non Conformità, con aggravio delle relative spese a carico dell'Appaltatore. La Committente ha altresì la facoltà di escutere la garanzia prestata dall'Appaltatore, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 20
Conclusione del Servizio e verifica di conformità

1. All'atto della conclusione del Servizio, indipendentemente dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l'esecuzione del Contratto, di cui agli artt. 17 e 18, le prestazioni oggetto del Servizio devono essere sottoposte a verifica di conformità, all'esito della quale la Committente emetterà il Verbale di Verifica di Conformità.

2. La verifica di conformità è svolta da personale incaricato dalla Committente o da organismi e/o soggetti appositamente da questa incaricati per accertare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito in conformità alle previsioni e prescrizioni contenute nel Contratto, nelle prescrizioni tecniche e nei Documenti di Gara.

3. Tra le finalità delle operazioni di verifica di conformità rientra anche l'accertamento della risoluzione con esito positivo delle "Non Conformità" eventualmente aperte durante l'esecuzione del Contratto.

4. Nella verifica di conformità si tiene conto dei risultati delle verifiche in corso di esecuzione del Contratto di cui ai precedenti artt. 17 e 18, senza che, tuttavia, queste possano esserne condizionanti.

5. Ove la verifica di cui al presente articolo dia esito positivo, essendo accertata la conformità del Servizio alle previsioni contenute nel Contratto, nelle prescrizioni tecniche e nei Documenti di Gara ed essendo stata verificata la risoluzione con esito positivo di eventuali Non Conformità, la Committente emetterà il Verbale di Verifica di Conformità, con il quale le prestazioni oggetto del Contratto si intenderanno accettate. L'Appaltatore potrà quindi emettere la fattura per il saldo finale del corrispettivo ancora dovuto, previa emissione del documento di APS da parte della Committente.

6. Ove la verifica di conformità dia invece esito negativo si applicherà quanto previsto al precedente art. 19.

7. Nel caso di Servizio a canone, la Committente eseguirà le verifiche intermedie sulla qualità del Servizio di cui all'art. 17 che, in caso di esito favorevole, si concluderanno con l'autorizzazione da parte della Committente al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore (APS), a seguito della quale l'Appaltatore potrà emettere fattura.

8. Nel caso di Servizi a canone l'esito favorevole delle verifiche intermedie di cui agli artt. 17 e 18 non comporta accettazione dell'intero Servizio che resta subordinata alla verifica di conformità e alla emissione del Verbale di Verifica di Conformità.

Articolo 21

Penali per ritardo

1. In caso di ritardo sul termine di esecuzione del Servizio e/o sui termini intermedi di cui all'art. 7, saranno applicate all'Appaltatore le penali descritte di seguito.

2. Nel caso di ritardo superiore a 7 giorni rispetto ai termini convenuti, fatte comunque salve diverse disposizioni del Contratto o del Capitolato Speciale, dall'ottavo giorno in poi l'importo delle penali sarà pari allo 0,005 del Corrispettivo dell'intero Servizio per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del Servizio.

3. Ove il ritardo superi i 14 giorni rispetto ai termini convenuti, fatte salve le diverse disposizioni del Contratto, dal quindicesimo giorno in poi, l'importo delle penali sarà pari allo 0,01 del Corrispettivo dell'intero Servizio per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del Servizio.

4. Decorsi 30 giorni di ritardo, rispetto ai termini convenuti, le penali ammonteranno allo 0,015 del prezzo di aggiudicazione dell'intero Servizio per ogni giorno di ritardo successivo al 30° giorno.

5. L'ammontare complessivo delle penali è convenuto nei limiti del 10% del Corrispettivo dell'intero Servizio, fermo restando la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all'importo delle penali applicate. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del prezzo dell'intero Servizio la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 27.

6. L'applicazione delle penali avverrà in via automatica, senza necessità di alcuna notifica o comunicazione, una volta riscontrati i ritardi di cui ai commi precedenti.

7. Il pagamento della penale da parte dell'Appaltatore avverrà a seguito di emissione da parte del*la* Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972 e con compensazione finanziaria con il credito dell'Appaltatore per il Servizio svolto.

8. La Committente può disporre la disapplicazione delle penali previa motivata istanza da parte dell'Appaltatore. La mancata applicazione delle penali da parte della Committente non equivale ad esonero dalla responsabilità per i ritardi e non fa venire meno il diritto della Committente al risarcimento dei danni provocati dai ritardi secondo le regole comuni.

9. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle predette penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo (e quindi anche con i corrispettivi maturati) ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui al precedente articolo 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

10. L'applicazione delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro il termine prestabilito, non solleva in ogni caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento il Servizio.

11. Il Contratto stabilirà il termine superato il quale la Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 27. In difetto di specifiche previsioni contrattuali, si applicherà quanto previsto nel successivo art. 27, comma 5.

12. Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Articolo 22

Penali per inadempimento

1. In caso di inadempimento saranno applicate all'Appaltatore le penali descritte di seguito. Le Non Conformità rilevate costituiranno inadempimento soltanto ove l'Appaltatore non le abbia risolte secondo le indicazioni della Committente ovvero con approvazione di quest'ultima.

2. In caso di inadempimento saranno applicate all'Appaltatore le seguenti penali:

a) 0,01 del Corrispettivo del Servizio, nel caso di riscontate difformità agli standard qualitativi rispetto a quelli offerti in sede di Gara. Tale percentuale troverà applicazione per ogni singola difformità oggettivamente riscontrata, potendo pertanto essere applicata anche più volte in un anno;

b) 0,01 del Corrispettivo del Servizio per ogni difformità in difetto per giorno tra il numero di personale offerto in Gara e quello effettivamente utilizzato nell'espletamento del Servizio. Tale percentuale verrà applicata per ogni persona

in meno impiegata o per ogni persona il cui nominativo non corrisponda a quanto dichiarato in sede di Gara ovvero per ogni persona che non abbia le qualifiche, i titoli o la professionalità offerta in sede di Gara;

c) per ogni difformità in difetto tra le ore di lavoro offerte in sede di Gara e quelle concretamente effettuate considerate per ciascun anno, si applicheranno le seguenti penali:
   - 0,01 del Corrispettivo del Servizio, dalla 5° ora di lavoro (inclusa) in meno riscontrata fino alla 15° ora (esclusa) in meno;
   - 0,02 del Corrispettivo del Servizio, dalla 15° ora (inclusa) di lavoro in meno riscontrata fino alla 30° ora (esclusa) in meno;
   - 0,03 del Corrispettivo del Servizio, dalla 30° (inclusa) ora di lavoro in meno riscontrata fino alla 50° ora (esclusa) in meno.

3. Le penali di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono trovare applicazione congiuntamente. È' in ogni caso fatto salvo il maggior danno.

4. L'applicazione di ogni penale è preceduta dall'apertura della procedura di "Non Conformità" di cui all'art. 19.

5. L'ammontare complessivo delle penali è convenuto nei limiti del 10% del Corrispettivo del Servizio. In ogni caso è fatto salvo il maggior danno.

6. L'applicazione delle penali avverrà in via automatica, senza necessità di alcuna notifica o comunicazione, in presenza dei presupposti previsti nel Contratto senza necessità di alcuna notifica o comunicazione.

7. Il pagamento della penale da parte dell'Appaltatore avverrà a seguito di emissione da parte della Committente di fattura esclusa dal campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972 e con compensazione finanziaria con il credito dell'Appaltatore per il Servizio svolto.

8. La Committente può disporre la disapplicazione delle penali previa motivata istanza da parte dell'Appaltatore. La mancata applicazione delle penali da parte della Committente non equivale ad esonero dalla responsabilità per i ritardi e non fa venire meno il diritto della Committente al risarcimento dei danni provocati dai ritardi secondo le regole comuni.

9. La Committente potrà trattenere l'importo delle penali fino al termine del Servizio ove i crediti derivanti dall'applicazione delle predette penali potranno essere compensati con quanto dovuto al Appaltatore a qualsiasi titolo (e quindi anche con i corrispettivi maturati) ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui al precedente art. 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

10. L'applicazione delle penali per inadempimento non solleva in ogni caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento il Servizio.

11. Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Articolo 23

Responsabilità dell'Appaltatore per danni e infortuni – Polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume ogni più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento occorrere alle persone e/o alle cose della Committente e suoi aventi causa, nonché a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del Servizio, anche se riconducibili ad azioni da parte di terzi nominati dal Appaltatore. Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione non possono limitare in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che si impegna a tenere sollevata e indenne la Committente da qualsiasi pretesa che venga avanzata da terzi.

2. L'Appaltatore si impegna a tenere totalmente manlevata ed indenne la Committente da qualsiasi pretesa di terzi, avanzata anche in sede giudiziale, nonché da qualsiasi costo e/o onere connesso e/o derivante dalla stessa. A tal fine l'Appaltatore accetta che in tali casi la Committente possa procedere alla compensazione di cui all'art. 8, comma 9.

3. All'atto della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente le coperture assicurative di cui ai commi successivi, stipulate con primaria Compagnia Assicurativa, i cui massimali sono definiti nel Documento Rischio Appalto, allegato ai Documenti di Gara, che potrà prevedere deroghe in aumento e/o in diminuzione rispetto ai massimali indicati di seguito.

3.1 *Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT).* Una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT), per danni a perone (morte, lesioni personali) e a cose (mobili ed immobili) di terzi, ivi compresi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i rappresentati e le cose della Committente, con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).

3.1.2 Nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto un Servizio di manutenzione la suddetta polizza RCT dovrà prevedere anche la clausola "postuma da lavoro eseguito" a garanzia dei danni che dovessero avvenire, dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito; tale estensione dovrà cessare non prima di 24 mesi dal termine dei relativi lavori. Devono essere inclusi nella garanzia assicurativa i danni al bene oggetto di tali operazioni.

3.2 *Polizza assicurativa Responsabilità civile prestatori d'Opera (RCO).* Copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie professionali subite dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte in esecuzione del Contratto

con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00), con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00).

4. Le polizze di cui sopra avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del Contratto e per tutta durata dello stesso, fatta salva l'estensione del periodo di garanzia di cui al comma 3.1.2.

5. Eventuali franchigie, scoperti e limiti inerenti le polizze elencate nel presente articolo rimarranno a totale carico dell'Appaltatore.

6. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente copia delle polizze di cui al presente articolo o relativa appendice di dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazioni prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, nonché copia della quietanza o appendice di proroga prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

7. Resta inteso che, indipendentemente dagli obblighi sopra citati, l'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità a sé imputabile, sia civile sia penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a cose e persone, ivi compresi i propri dipendenti, durante tutto il periodo di esecuzione del Contratto. Inoltre gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore, dei subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori, rappresentanti e consulenti di cui devono rispondere. L'Appaltatore terrà quindi la Committente sollevata e indenne in caso di pretese, di qualsivoglia natura, derivanti dalla mancata o incompleta attuazione degli obblighi contrattuali.

8. La stipula delle polizze di cui al presente articolo non limita in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge e quindi il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

9. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche alla Committente di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro conosciuto o comunque segnalato in danno di persone e/o cose. La Committente provvederà ugualmente nei confronti dell'Appaltatore per le segnalazioni direttamente pervenutele.

10. Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

11. Il Contratto potrà derogare le disposizioni di cui al presente articolo prevedendo, ove ritenuto opportuno, in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni della prestazione, la

costituzione di specifiche e diverse garanzie e coperture assicurative, anche per importi inferiori ovvero di maggiore durata rispetto a quanto previsto nel presente articolo.

12. In tutte le polizze dovrà essere richiamata la clausola "Foro competente", con l'indicazione che in caso di controversia tra l'Assicurato (Committente) e la Compagnia Assicuratrice, il Foro competente è solo ed unicamente quello di Milano.

Articolo 24

Variazioni al Contratto

1. Impregiudicato quanto previsto all'art. 9, comma 3, nel corso dell'esecuzione della Fornitura il Contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice nei casi e alle condizioni ivi previste, in quanto applicabili ai contratti nei settori speciali.

2. Indipendentemente da quanto previsto al precedente comma, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, la Committente può imporre al Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. In caso di aumento della Fornitura, si stabilisce un nuovo termine per la sua ultimazione senza che l'Appaltatore, fermo il pagamento del corrispettivo, possa richiedere indennizzi o compensi di sorta, anche relativamente all'andamento dell'Appalto.

Articolo 25

Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario

1. Salvo che sia espressamente vietata dal Contratto, i crediti derivanti dai contratti d'appalto sottoscritti dalle Società del gruppo FNM possono formare oggetto di cessione. Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla medesima Committente debitrice anche ai sensi degli artt. 1260 ss. c. c..

2. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Committente, se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

3. La Committente, a cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto e al presente Capitolato.

4. La cessione dei crediti, anche debitamente autorizzata, è in ogni caso inopponibile alla Committente nei casi in cui l'Appaltatore cedente non provveda a pagare i corrispettivi dovuti ad uno o più subappaltatori. In tal caso, la Committente potrà eccepire l'inadempimento dell'Appaltatore cedente al cessionario e provvedere a pagare direttamente i subappaltatori.

5. Qualora il credito sia vantato nei confronti della Committente da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione potrà essere effettuata unicamente dall'impresa mandataria.

6. Qualora a seguito di cessione dei crediti l'Appaltatore venga sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale e non viene esercitato il recesso dal Contratto, in ogni caso la Committente sospenderà i pagamenti dei crediti vantati dall'Appaltatore sino a quando non venga autorizzata dai competenti organi della procedura cui l'Appaltatore è sottoposto.

Articolo 26

Incedibilità del Contratto e subappalto – Modifiche soggettive

1. Al di fuori delle ipotesi previste agli artt. 106, co. 1, lett. d), nn. 1) e 2) e 110 del Codice, qualsiasi modificazione soggettiva è vietata e, ove posta in essere, comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo art. 27.

2. È fatto altresì divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto senza la preventiva autorizzazione della Committente, a pena di nullità della cessione stessa e risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 27.

3. L'Appaltatore può affidare in subappalto servizi e forniture compresi nel Contratto, previa autorizzazione della Committente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105 del Codice, da intendersi integralmente richiamato.

4. L'Appaltatore è comunque tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto.

5. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnato per l'integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la Committente non autorizzerà il subappalto.

6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell'Appaltatore che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della corretta esecuzione del Contratto.

8. Qualora, durante l'esecuzione del Contratto, la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

9. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

10. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all'Appaltatore o, qualora previsto nel bando di gara, direttamente al subappaltatore.

Articolo 27

Clausola risolutiva espressa

1. La Committente deve risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108 comma 2, del Codice, durante il periodo di efficacia dello stesso nei casi ivi indicati, da intendersi qui richiamati e trascritti.

2. Fatti salvi gli ulteriori casi di risoluzione previsti in precedenza e da altre disposizioni del Contratto, la Committente può risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. negli ulteriori casi previsti dall'art. 108, comma 1, del Codice anch'essi da qui intendersi richiamati.

3. La Committente può inoltre risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a) ove il ritardo nell'adempimento del Contratto superi il termine di cui all'art. 21;

b) ove l'ammontare complessivo delle penali per ritardo superi il 10% del prezzo dell'intero Servizio secondo quanto previsto negli artt. 21 e 22, anche cumulativamente;

c) mancata risoluzione della Non Conformità da parte del Appaltatore nel termine assegnato dalla Committente di cui all'art. 19;

d) incapacità organizzative e/o di esecuzione del Servizio (sia quantitative che qualitative) con violazione degli obblighi dell'Appaltatore di cui agli artt. 17 e 18;

e) rifiuto di sottomissione alle verifiche di cui agli artt. 17 e 18;

f) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4;

g) mancata ricostituzione della garanzia così come previsto dall'art. 11;

h) affidamento in subappalto di tutto o parte del Servizio senza la preventiva autorizzazione della Committente di cui all'art. 26;

i) mancata comunicazione alla Committente dei nominativi dei subfornitori, subcontraenti o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l'Appaltatore si avvalga ai sensi dell'art. 10;

l) cessione del Contratto senza la preventiva autorizzazione della Committente di cui all'art. 25;

m) violazioni relative alla normativa legislativa e regolamentare in materia antinfortunistica e di prevenzione degli infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 15;

n) applicazione di una o più misure di prevenzione, anche nei confronti dei subappaltatori, di cui al D. Lgs. n. 159/2011 ovvero intervenuta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) passata in giudicato;

o) procedure concorsuali aperte nei confronti dell'Appaltatore ovvero amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione dell'Appaltatore;

p) in caso di modifica delle condizioni patrimoniali dell'impresa tale da poter pregiudicare la capacità di adempiere al Contratto;

q) inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni gravanti sullo stesso in materia di D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'art. 12;

r) mancato rispetto degli obblighi previsti agli articoli 14 e 15;

s) sospensione nell'esecuzione del Contratto ovvero abbandono del Servizio da parte dell'Appaltatore in assenza di cause di forza maggiore ai sensi dell'art. 10;

t) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Committente di cui all'art. 12;

u) mancato assolvimento degli obblighi della tracciabilità così come previsti all'art. 13;

v) mancata costituzione da parte dell'Appaltatore delle polizze assicurative di cui all'art. 23;

z) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

4. Ai sensi dell'art. 108, c. 3 e 4, D. Lgs n. 50/2016, quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al

Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima del Servizio eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Nel caso in cui le predette controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il Contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 4, qualora le prestazioni oggetto del Contratto siano eseguite in ritardo o in modo non conforme agli *standars* qualitativi previsti nel Contratto, nei documenti ad esso allegati e nei Documenti di Gara, il Contratto potrà essere risolto di diritto nel caso in cui l'Appaltatore non si sia conformato alle prescrizioni e ai termini indicati nel Rapporto di Non Conformità secondo quanto previsto all'art. 19.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al Servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo preposto alla verifica di conformità redige un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali ulteriori forniture o opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

9. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Committente l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento degli eventuali cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro eventualmente occupate e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Committente provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Committente, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento degli eventuali cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro eventualmente

occupate e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto.

10. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

11. Rimane salva per la Committente la facoltà di fare eseguire il Contratto risolto da altra società, con aggravio dei costi a carico dell'Appaltatore.

Articolo 28

Recesso

1. La Committente può recedere dal Contratto in qualunque tempo previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni relative al Servizio eseguito nonché del valore dei materiali esistenti in magazzino ancora utilizzabili, oltre al pagamento del decimo del corrispettivo stabilito nel Contratto per il Servizio non eseguito.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna il Servizio e verifica la conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite agli *standars* qualitativi di cui al Contratto, ai documenti ad esso allegati, nonché ai Documenti di Gara.

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Committente a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Responsabile del Procedimento prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2.

Articolo 29

Transazione – Accordo bonario

1. Eventuali accordi transattivi dovranno essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto dovessero insorgere pretese e/o contestazioni da parte dell'Appaltatore relative all'esecuzione del Servizio, queste dovranno essere formulate per iscritto e comunicate alla Committente, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal verificarsi del fatto che ha dato origine alla richiesta del Appaltatore.

3. Le richieste dell'Appaltatore devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e la quantificazione delle somme che il Appaltatore ritiene gli siano dovute.

4. L' Appaltatore può chiedere l'avvio della procedura di Accordo Bonario qualora, a seguito delle proprie richieste, l'importo economico dell'appalto possa variare almeno tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

5. Prima dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore può chiedere l'avvio della procedura indipendentemente dall'importo delle proprie richieste.

6. Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria il Responsabile del Procedimento può scegliere se procedere direttamente alla formulazione della Proposta di Accordo bonario all'Appaltatore ovvero se avvalersi della procedura di cui al successivo paragrafo 7 del presente articolo. In ogni caso, il Responsabile del Procedimento deve verificare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nel quadro economico dell'appalto. Nel caso di mancanza di risorse, si dovrà procedere a quanto indicato al successivo paragrafo 11.

7 Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, il Responsabile del Procedimento procede alla nomina di un Esperto a cui demandare la formulazione della Proposta di Accordo Bonario. Contestualmente alla comunicazione all'Appaltatore dell'avvio della Procedura di Accordo Bonario, il Responsabile del Procedimento individua una terna di nominativi tra coloro che abbiano specifica competenza in relazione all'oggetto delle riserve, e la comunica all'Appaltatore. Nel caso in cui, nei 10 giorni successivi, non si raggiunga l'accordo con l'Appaltatore su nessuno dei nominativi indicati, il Responsabile del Procedimento deve richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto e la comunica all'Appaltatore. In caso di mancata intesa sui nominativi della Camera Arbitrale, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista all'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento chiede la nomina dell'Esperto alla Camera Arbitrale. Prima di procedere alla formulazione della Proposta, l'Esperto deve verificare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie nel quadro economico dell'appalto. Nel caso di mancanza di risorse, si dovrà procedere a quanto indicato al successivo paragrafo 11 del presente articolo. La proposta è formulata dall'Esperto entro 90 giorni dalla nomina e deve essere inviata contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione appaltante.

8. La proposta di Accordo Bonario, formulata dall'esperto o dal RUP, è trasmessa al dirigente competente della Committente e all'Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle Parti. L'Accordo Bonario ha natura di transazione.

9. In caso di rigetto della proposta ovvero di decorso del termine di 45 (quarantacinque) giorni senza che pervenga alcuna risposta delle Parti, queste ultime saranno libere di agire per la tutela dei propri diritti.

10. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le Parti in caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo Bonario.

11. Qualora il Responsabile del Procedimento o l'Esperto nominato rilevino la mancanza di idonee risorse finanziarie nel quadro economico dell'Appalto, l'Accordo Bonario dovrà contenere una clausola che ne sospende l'efficacia fino al reperimento delle risorse necessarie.

12. Nel caso di mancato reperimento delle risorse l'Accordo Bonario si ha per non concluso con libertà delle Parti di agire per la tutela dei propri diritti, ferma la natura non vincolante degli atti e delle dichiarazioni della procedura non conclusa.

Articolo 30

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Committente e l'Appaltatore riguardo all'interpretazione del Contratto, dei documenti ad esso allegati, nonché dei Documenti di Gara e del presente Capitolato, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Articolo 31

Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del Contratto sono anche dati personali e, come tali, sono soggetti al Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 ("**Regolamento**"), al Codice per la protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. ("**Codice**"), alle leggi e ai regolamenti in materia di Privacy, nonché ai Provvedimenti emanati ed emanandi dall'Autorità di controllo ("**Garante Privacy**").
2. L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali forniti in esecuzione del Contratto in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, dal Codice, dalle leggi e regolamenti in materia di Privacy, nonché dal Garante Privacy.
3. L'Appaltatore è responsabile della piena osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, del rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, dal Codice, dalle leggi e regolamenti in materia di Privacy, nonché dal Garante Privacy.
4. L'Appaltatore, nell'esecuzione del Contratto, dovrà attenersi alle seguenti

prescrizioni: i) trattare i dati nel perseguimento delle sole finalità connesse all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, ii) non comunicare a terzi e non diffondere, al di fuori delle ipotesi di cui al Contratto o di quelle previste dalla legge, i dati personali oggetto di trattamento, iii) garantire che i soggetti che operano sotto la propria autorità aventi accesso ai dati personali – autorizzati al trattamento - abbiano un obbligo legale di riservatezza, iv) fornire agli autorizzati al trattamento le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali curando affinché operino in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; v) aver cura che i dati siano trattati per i soli fini connessi all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto nel rispetto delle proprie misure tecniche e organizzative adottate per garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio; vi) conservare i dati trattati in esecuzione del Contratto per 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (cfr. art. 99 comma 4 del D. lgs. 50/2016); vii) garantire l'esercizio dei diritti spettanti agli interessati in forza degli articoli 7 del Codice e s.m.i. nonché dei diritti di cui agli artt. 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 e 77 del Regolamento; comunicare alla Committente, senza ingiustificato ritardo, ogni violazione della sicurezza dei dati personali trattati nell'esecuzione del Contratto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti per la documentazione ed il report della violazione, ovvero: la descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali, ivi compresi la categoria di dato, il numero approssimativo delle parti interessate ed il numero approssimativo dei registri di trattamento violati; la descrizione delle possibili conseguenze delle violazioni dei dati personali, la descrizione delle misure adottate o le misure proposte per porre rimedio alla violazione dei dati personali.

5. I Titolari del trattamento sono, rispettivamente, la Committente e l'Appaltatore, le cui sedi legali saranno indicate nell'epigrafe del Contratto; l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, senza ritardo, i dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati, se nominato.
6. Nel caso in cui il Contratto preveda che l'Appaltatore tratti, ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento, dati personali per conto della Committente, l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere con la stessa apposito atto di nomina a Responsabile del trattamento secondo lo schema allegato ("**Allegato A**"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al presente articolo e/o delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Allegato A, la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di messa in mora alcuna, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla Committente.

ALLEGATO A

Atto di designazione del Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

tra

[...*indicare la denominazione della Società Committente*], con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna 14 - 20123 Milano (MI), C.F. e P.IVA [...] (di seguito, per brevità, anche la "**Società**"), in persona di [...]

e

[...*indicare la denominazione della Società Appaltatrice*], con sede legale in [...],[...], C.F. e P.IVA [...] (di seguito, per brevità, anche l' "Appaltatore"), in persona di [...]

(la Società ed il Appaltatore, congiuntamente definiti anche le "Parti")

PREMESSO CHE:

- fra la Società e l'Appatatore è in essere un rapporto contrattuale avente ad oggetto [...] (di seguito, anche, il "**Contratto**");
- per l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore effettuerà, per conto della Società, trattamenti di dati personali che, a tal fine, sono stati messi e/o saranno messi a disposizione dalla Società;
- la Società è titolare del trattamento dei dati personali che sono stati messi e/o saranno messi a disposizione dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche il **"Titolare"**);
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, anche "**GDPR**") prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- l'Appaltatore dichiara di disporre di una struttura organizzativa idonea e sufficiente per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

* * * *

Ciò premesso, la Società, in qualità di Titolare del trattamento, **DESIGNA** l'Appaltatore, **CHE ACCETTA,**

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR

dei dati personali di seguito identificati in base alla categoria di soggetti interessati e/o alle finalità del trattamento (di seguito, per brevità, anche il **"Responsabile"**). In relazione alla presente designazione dell'Appaltatore quale Responsabile, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

1. Oggetto

Il presente contratto di designazione (di seguito, per brevità, l' **"Atto"**) vincola il Responsabile al rispetto di tutto quanto ivi indicato.
La materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento sono indicati nell'Allegato al presente Atto (di seguito, per brevità, l' **"Allegato"**). L'Allegato forma parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Obblighi del Responsabile

Il trattamento dei dati dovrà essere svolto dal Responsabile unicamente ai fini dell'esecuzione del Contratto ed, in particolare, per il perseguimento delle finalità indicate in Allegato.
Il Responsabile non dovrà comunicare a terzi e/o diffondere i dati personali oggetto di trattamento e non potrà utilizzarli - né per conto del Titolare, né autonomamente - per finalità diverse da quelle sopra indicate per tutta la vigenza del Contratto, nonché, anche successivamente, senza limiti di tempo.
Nello svolgimento delle operazioni di trattamento, il Responsabile dovrà compiere e garantire, con la massima autonomia organizzativa, tutto quanto si renderà necessario ai fini del rispetto e della corretta applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (ivi compresi i provvedimenti e/o gli ordini del Garante per la protezione dei dati personali), nonché delle eventuali emanande disposizioni integrative e/o modificative.
In particolare, il Responsabile:

a) dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile informerà il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) dovrà designare per iscritto le persone autorizzate al trattamento dei dati personali e garantire che le stesse si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) dovrà adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e, comunque, di tutte quelle necessarie al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità sopra menzionate. Il Responsabile dovrà, tra le altre, se del caso, adottare le misure di sicurezza di seguito indicate: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente

l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

d) potrà ricorrere ad un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica del Titolare del trattamento, da rilasciarsi, di volta in volta, su richiesta scritta del Responsabile. Qualora il Responsabile ricorra a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento saranno imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il Responsabile (e, comunque, quelli di cui all'art. 28 del GDPR, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR). Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserverà nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;

e) dovrà, tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;

f) dovrà assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR e, comunque, di tutti quelli relativi alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) dovrà, dietro richiesta del Titolare, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo gli obblighi di conservazione eventualmente previsti da leggi comunitarie e/o dello Stato;

h) dovrà mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tal riguardo, il Responsabile dovrà informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, una istruzione violi la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

i) dovrà conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza (e comunicare al Titolare in caso di richiesta da parte di quest'ultimo), gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema (ed, in particolare, nome, cognome, funzione o area organizzativa di appartenenza), secondo quanto espressamente previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come modificato ed integrato dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 25 giugno 2009;

j) dovrà verificare, con cadenza almeno annuale, l'operato degli amministratori di sistema in modo da accertarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati personali previste dalle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari ed adottare i più opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori di sistema al fine di garantire tale rispondenza;

3. Comunicazione di eventuali violazioni di dati personali

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, lett. f), il Responsabile ha l'obbligo di comunicare al Titolare ogni violazione di dati personali di cui sia venuto a

conoscenza senza ingiustificato ritardo e, comunque, non oltre 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, unitamente a tutte le informazioni rilevanti per la documentazione ed il report della violazione, ovvero:

- la descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali, ivi compresi le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché compresi le categorie e il numero approssimativo di registrazione di dati personali in questione;
- la descrizione delle probabili conseguenze delle violazioni dei dati personali;
- la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Collaborazione nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, lett. f), il Responsabile si impegna, ad informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, sia necessaria, prima di procedere al trattamento, una valutazione di impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dai personali.

Inoltre, su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare con quest'ultimo per consentire il corretto svolgimento di una valutazione d'impatto di cui all'art. 35 del GDPR nei casi previsti dallo stesso GDPR o se comunque ritenuta opportuna dal Titolare, in particolare contribuendo ad individuare e implementare le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al GDPR, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

5. Rapporti con le autorità

Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna a collaborare nei rapporti con le autorità; in particolare si impegna a fornire celermente ogni informazione necessaria per l'effettuazione degli adempimenti nei confronti del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di altre Autorità Pubbliche, nazionali o dell'Unione Europea.

6. Garanzie e Responsabilità

Il Responsabile garantisce l'idoneità della propria struttura organizzativa, anche con riferimento all'esperienza, capacità ed affidabilità dei soggetti che la compongono, all'effettuazione delle operazioni di trattamento dei dati nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese quelle attinenti alla sicurezza dei dati stessi.

Il Responsabile sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati al Titolare e/o ai terzi interessati a causa di trattamenti illeciti, della mancata o negligente esecuzione dei compiti affidatigli, del mancato rispetto degli obblighi di cui al presente atto di designazione e/o, comunque, delle istruzioni ricevute.

In ogni caso, il Responsabile si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsivoglia responsabilità per i danni subiti dai terzi interessati a causa e/o per effetto delle operazioni di trattamento dei dati personali da esso eseguite.

7. Effetti della designazione e diritto di recesso

Il presente Atto di designazione cesserà di produrre i propri effetti in caso di cessazione - per qualunque causa - degli effetti del Contratto a decorrere dalla data di tale cessazione.

Il Titolare del trattamento avrà facoltà di recedere dal presente Atto in qualsiasi momento e con effetto immediato, senza che perciò nulla sia dovuto al Responsabile. Il

Titolare avrà inoltre in qualsiasi momento facoltà di modificare, escludere e/o revocare, anche parzialmente, le modalità e/o le finalità del trattamento cui il Responsabile sia stato preposto.

8. **Gratuità**

La presente designazione e il relativo incarico sono a titolo gratuito.

Allegato c.s.

Per conto del Titolare del trattamento	Per conto del Responsabile del trattamento nominato
Nome Cognome:	Nome Cognome:
Qualifica/potere di firma:	Qualifica/potere di firma:
Luogo, data _____	Luogo, data _____
Firma _____	Firma _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 Cod. Civ., l'Appaltatore approva specificamente gli articoli 6 (Garanzie e Responsabilità), 7 (Effetti della designazione e diritto di recesso) ed 8 (Gratuità).

Luogo, data _____

Firma _____

ALLEGATO

Materia disciplinata	[...]
Durata del trattamento	[...]
Natura e finalità del trattamento	[...]
Tipo di dati personali	[...]
Categorie di interessati	[...]
Obblighi e diritti del Titolare	[...]